



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Rimini**  
**SEZIONE CIVILE**  
*Settore Lavoro*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio Ardigo'  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 889 \2016 promossa da:

( CF: SGNLCN73D66A662L ) rappresentata e difesa  
dagli avv. el Foro di Bologna e/ del Foro di Rimini  
nello studio del quale ultimo sito a elettivamente  
domiciliata

**RICORRENTE**

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a

- CONTUMACE -

**MOTIVAZIONE**

Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. ,  
conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro : per accertare  
l'illegittimità del suo licenziamento intimato in forma orale .

Deduceva la ricorrente di avere prestato attività lavorativa irregolare ( senza la  
sottoscrizione di alcun contratto ) in favore della società convenuta presso il  
negozio di far data dal 15\03\2016 con la  
mansione di commessa inquadrata al 4° livello del CCNL Commercio e di essere  
stata licenziata oralmente in data 8\04\2016 dalla responsabile del punto vendita.



La società convenuta, sebbene ritualmente citata non si costituiva in giudizio, e pertanto, era dichiarata contumace.

Così sintetizzata la presente vicenda processuale, la domanda è risultata fondata e meritevole di integrale accoglimento.

La ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la esaustiva produzione documentale allegata al ricorso ( comunicazione Unilav, percorso lavoratore rilasciato dal CIP di San a, lettera di impugnazione del licenziamento in data 13.4.2016, risposta dell'azienda del 27.4.2016, lettera dell' del 25.5.2016, visura camerale e conteggio della Filcams Cgil sulla retribuzione in godimento alla ricorrente ai fini della determinazione della retribuzione mensile, tabelle salariali ) ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa.

Le circostanze di cui al ricorso non sono state in ogni caso specificamente contestate dalla datrice di lavoro rimasta contumace, che inoltre non ha assolto all'onere che su di lei incombeva di provare la forma scritta del licenziamento di cui è causa, la sussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo dell'allontanamento della dipendente od ancora il fatto che la risoluzione del rapporto di lavoro sia dipesa da una iniziativa unilaterale della lavoratrice.

Circa le conseguenze della illecita condotta datoriale denunciata dalla lavoratrice, l'art. 2 del Decreto Legislativo 4/03/2015 n. 23 pubblicato sulla G.U. del 07/03/2015 ( ed entrato in vigore il giorno successivo e quindi applicabile al caso di specie ) prevede testualmente: " 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di



Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della convenuta.

**PER QUESTI MOTIVI**

## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

**in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro**

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da  
con ricorso depositato il giorno 10/10/2016, disattesa ogni altra istanza,  
eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia di

1) Accertato che \_\_\_\_\_ ha prestato attività lavorativa irregolare in favore della società convenuta presso il negozio di \_\_\_\_\_ di Bologna a far data dal 15/03/2016 con la mansione di commessa inquadrata al 4° livello del CCNL Commercio, annulla il licenziamento intimato in forma orale in data 8/04/2016 e, per l'effetto, condanna \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro



nonché a corrispondere alla lavoratrice ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/15 una indennità risarcitoria corrispondente a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ( pari nella specie a € 977,35 ) , oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge, dal licenziamento al saldo .

2) Condanna \_\_\_\_\_ persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in € 5.901,00 ( di cui € 770,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 10/01/2017

Il Giudice

dott. Lucio Ardigo'

